Causa T-60/03

Regione Siciliana
contro
Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Art. 230, quarto comma, CE — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Decisione della Commissione relativa alla soppressione e al recupero di un contributo finanziario — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Errore manifesto di valutazione»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione Ampliata) 18 ottobre 2005 . . . . . II - 4142

Massime della sentenza

1. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interesse diretto — Decisione della Commissione rivolta ad uno Stato membro relativa alla soppressione e al recupero di un contributo finanziario comunitario — Autorità regionale beneficiaria del contributo — Interesse diretto di tale autorità*

   (Art. 230, quarto comma)

2. *Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Retroattività di una norma sostanziale — Presupposti*

   [Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1787/84, art. 32, n. 1, e n. 4253/88, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93, art. 24]

3. *Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Presupposto — Carattere operativo del progetto finanziato*

   [Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1787/84, art. 18, n. 1, e n. 4253/88, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93, art. 24]

1. È direttamente interessata, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, da una decisione della Commissione, rivolta ad uno Stato membro e relativa alla soppressione di un contributo finanziario concesso dal Fondo europeo di sviluppo regionale e al recupero dell'anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo, un'autorità regionale beneficiaria del detto contributo.

   Per quanto riguarda, innanzi tutto, la modifica della situazione giuridica della detta autorità, tale decisione ha come primo effetto diretto ed immediato quello di modificare la sua situazione patrimoniale privandola del saldo del contributo che doveva essere ancora versato dalla Commissione. Mentre, prima dell'adozione della decisione di cui trattasi, tale autorità poteva far affidamento con certezza sul detto importo nell'ambito della realizzazione del progetto, essa è stata costretta, dall'adozione di questa decisione, innanzi tutto, a constatare che ne era stata privata e, in secondo luogo, a ricercare un finanziamento sostitutivo per far fronte agli obblighi contratti nell'ambito della realizzazione dei lavori considerati. La detta decisione modifica direttamente la situazione giuridica della stessa autorità anche per quanto riguarda l'obbligo di restituire gli importi versati a titolo di anticipo. Infatti, la decisione di cui trattasi ha per effetto di trasformare direttamente la posizione giuridica dell'autorità da creditore incontestato in quella di debitore, quanto meno potenziale, dei detti importi, poiché essa pone fine all'impossibilità nella quale si trovavano le autorità nazionali, sia in forza del diritto comunitario sia in forza del diritto nazionale, di chiedere alla detta autorità il rimborso degli anticipi versati. La detta decisione ha quindi come secondo effetto diretto ed automatico quello di modificare la situazione giuridica dell'autorità di cui trattasi nei confronti delle autorità nazionali.

   Per quanto riguarda poi il criterio dell'applicabilità automatica di tale decisione, quest'ultima, di per sé, produce meccanicamente nei confronti della detta autorità il duplice effetto indicato. Questo duplice effetto della decisione

impugnata deriva unicamente dalla normativa comunitaria, ossia dal combinato disposto dell'art. 211, terzo trattino, CE e dell'art. 249, quarto comma, CE. A tal riguardo, le autorità nazionali non dispongono di alcun potere discrezionale relativamente al loro obbligo di dare esecuzione a questa decisione.

(v. punti 48, 53-54, 56-57, 63)

2. I presupposti in presenza dei quali un contributo finanziario accordato dalla Comunità nell'ambito del regime dei fondi a finalità strutturale può essere soppresso rientrano non tra le norme di procedura, ma in quelle sostanziali. Questi aspetti sono quindi, in via di principio, disciplinati dalla normativa applicabile al momento della concessione del contributo. La soppressione di un contributo comunitario a motivo di irregolarità addebitate al beneficiario ha quindi il carattere di una sanzione, qualora non sia limitata alla ripetizione degli importi indebitamente versati a motivo delle irregolarità stesse. Essa è pertanto ammissibile soltanto qualora sia giustificata in relazione sia alla normativa applicabile al momento della concessione del contributo sia a quella vigente al momento della decisione di soppressione.

(v. punto 73)

3. Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema dei fondi comunitari a finalità strutturale e la loro sana gestione finanziaria, la realizzazione di qualsiasi progetto cofinanziato dai fondi comunitari in tale ambito deve mirare alla funzionalità del detto progetto, requisito questo che è alla base della decisione con cui viene concesso il finanziamento comunitario.

Nell'ipotesi in cui l'opera oggetto del progetto non sia né funzionale né fruibile alla data di una decisione della Commissione relativa alla soppressione e al recupero di un contributo finanziario, sarebbe manifestamente incompatibile con l'art. 18, n. 1, del regolamento n. 1787/84, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, il quale dispone che il finanziamento di investimenti in infrastrutture riguarda infrastrutture che contribuiscano allo sviluppo della regione o della zona in cui esse si situano, autorizzare il beneficiario del contributo a conservare il finanziamento comunitario concesso al fine della realizzazione dell'opera mentre, precisamente, la detta opera non è utilizzabile. Una tale impostazione non sarebbe inoltre compatibile con l'obiettivo di buona gestione dei fondi strutturali comunitari.

(v. punti 82-83)